AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Città di Locri
Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE – BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA' – FERRUZZANO – GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI' – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT'AGATA DEL BIANCO – SANT'ILARIO DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, PROMOSSI DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017
CUP F19I25001940003

ART. 1 – OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso è emanato su atto d'indirizzo e di programmazione delle Conferenze dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Locri tenute in data 4 settembre 2025 e 20 novembre 2025, in coerenza con la destinazione delle risorse assegnate all'Ambito per attività rivolte allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, per come previsto dalla Legge 328/2000.
L'intervento tende a evidenziare il ruolo significativo dei soggetti del Terzo Settore con particolare riferimento a quelli con sede legale posta nei comuni dell'Ambito, al fine del rafforzamento della capacità progettuale e gestionale degli interventi posti in essere in materia di welfare.

L'Avviso è redatto ai sensi della seguente normativa di riferimento:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
- Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, che riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- D.G.R. n.210 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socioassistenziali" e s.m.i.;
- D.G.R. n.503 del 25 ottobre 2019 e s.m.i., avente ad oggetto la *"Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003"* che definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
- art. 55 del D.Lgs 117/2017, che nel caso di specie si svolgerà in quattro fasi:
  - Prima fase: selezione mediante il presente avviso del soggetto ammesso alla seconda fase;
  - Seconda fase: istruttoria per la selezione del soggetto ammesso alla fase di co-progettazione;
  - Terza fase: attività di co-progettazione;
  - Quarta fase: sottoscrizione di apposita Convenzione e avvio delle attività.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Avviso pubblico prevede risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad € 72.412,73 (settantaduemilaquattrocentododici/73), riconducibili al Fondo Regionale Politiche Sociali 2025 (€20.000,00), al DGR 366/2025 (€20.000,00), e al Fondo di Solidarietà Comunale, attuale Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (€ 32.412,73), trasferiti dai Comuni dell'ATS di Locri: Africo, Samo e Portigliola

ART. 3 – FINALITA' GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO

L'Ambito Territoriale Sociale di Locri dà avvio ad un intervento rivolto al rafforzamento delle politiche di sostegno alla genitorialità e al contrasto alla povertà educativa minorile attraverso la realizzazione di interventi culturali, sociali/educativi e ricreativi.
L'iniziativa è finalizzata a promuovere il benessere dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica, attraverso l'attivazione di un servizio di supporto educativo erogato da figure professionali qualificate e strutturato in base ai bisogni specifici delle famiglie coinvolte, tramite interventi collettivi, anche in spazi pubblici e comunitari.
L'intervento, si caratterizza per l'assunzione di un'idea fortemente orientata al sostegno familiare in un'ottica ecologica e sistemica, improntata alla protezione dei legami, al lavoro di rete e allo sviluppo di dinamiche concertative.
Il servizio, in particolare, si propone di:

- ✓ supportare le famiglie con minori in situazione di fragilità sociale ed educativa;
- ✓ rafforzare le competenze genitoriali e favorire l'autonomia familiare;
- ✓ promuovere il benessere e la partecipazione sociale delle famiglie e dei minori nel loro contesto di vita.

La finalità perseguita con il servizio è quella di supportare le famiglie nella loro funzione educativa anche nell'ottica della conciliazione dei tempi di vita e lavoro al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali e rafforzare le risorse genitoriali.

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare obbligatoriamente le seguenti aree di intervento:

- **Animazione teatrale volta all'integrazione e all'inclusione sociale delle famiglie;**
- **Laboratori musicali rivolti ai minori;**
- **Eventi socio-culturali di lettura e narrazione di natura fiabesca;**
- **Interventi di sensibilizzazione sul tema della famiglia;**

Le iniziative e i progetti potranno altresì riguardare una o più delle aree secondarie di intervento:

1. realizzare servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
2. realizzare servizi ricreativi e educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche rivolti a minori;
3. realizzare servizi ricreativi e per il tempo libero rivolti a famiglie disagiate e a adulti over 65;
4. realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
5. realizzare azioni volte a ridurre delle ineguaglianze;
6. rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, con particolare riferimento all'area "minori e famiglie".

ART. 4 – DURATA DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI

La durata delle proposte progettuali dovrà essere non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 5 (cinque) mesi e dovranno concludersi in derogabilmente entro il 30.05.2026. È previsto un ulteriore periodo pari mesi uno per la rendicontazione dell'intervento.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare istanza gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e società cooperative o Consorzi di cooperative, iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 che abbiano almeno sede legale, nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Locri (Comuni di: Africo, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa Del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Locri, Palizzi, Platì, Portigliola, Samo, San Luca, Sant'Agata Del Bianco, Sant'Ilario dello Jonio, Staiti).
I partenariati possono essere costituiti al massimo da un numero di 3 (tre) soggetti. È ammessa la partecipazione nella rete dei tre partner di un soggetto privato (di qualsiasi natura) il cui budget previsto nell'intervento non può superare 1/3 delle spese complessive di progetto.
Il requisito di iscrizione al R.U.N.T.S. deve perdurare nei confronti dei soggetti attuatori – ente proponente e partners (non per quelli di natura privata) - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione.
In caso di cancellazione dai registri nazionali del soggetto capofila, decade l'intero progetto.
In caso di cancellazione dai registri nazionali di uno ovvero di entrambi i partners, il partenariato va ricostituito escludendo, dalla data di notifica del decadimento, il partner cancellato.
In nessun caso il budget del/dei soggetto/i decaduto/i può/possono essere assegnato/i al partner privato.
Ogni soggetto – sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un raggruppamento - può partecipare a uno e un solo partenariato pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali presentate.
Il capofila del partenariato è responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Ambito.

ART. 6 – CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

Per l'intervento finanziato (uno) il Comune Capo Ambito di Locri riconoscerà un contributo complessivo massimo di € 72.412,73 (settantaduemilaquattrocentododici/73) pari al 90% del costo complessivo dell'intervento, che il Soggetto del Terzo Settore dovrà garantire. (100%).
Per ciascun intervento progettuale, la quota massima di contributo richiedibile potrà coprire il 90% del costo totale delle attività.
Con riferimento alle attività prestate dai volontari per la realizzazione del progetto, si precisa che il volontario - secondo quanto espressamente indicato all'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017 - è "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà". I volontari, per come previsto dalla normativa in vigore possono godere di rimborsi spesa nei limiti previsti dalla Legge. I volontari che prenderanno parte alle attività progettuali devono essere – pena l'inammissibilità del progetto – coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del D. Lgs. 117/2017). È onere dell'Ente capofila, nella persona del Legale rappresentante, verificare

l'avvenuta stipula dell'assicurazione relativa ai volontari attivi nel progetto approvato.
Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve (devono), sotto la propria responsabilità dichiarare che la proposta progettuale presentata non ha formato e non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici (incluso il 5x1000), nazionali o comunitari.

ART. 7 – PIANO FINANZIARIO E SPESE AMMISSIBILI

Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente e non recuperabile. La condizione di soggetto Iva o meno va documentata all'Ambito con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto attuatore.
Inoltre, pena l'esclusione, per la redazione del piano dei costi:

- le spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, coordinamento, segreteria, ecc.), non potranno superare globalmente l'85% del costo complessivo del progetto;
- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
- le spese relative ai cc.dd. "costi indiretti" (canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) verranno riconosciute esclusivamente in relazione alla quota parte imputabile direttamente all'attività di progetto oggetto del finanziamento e, in ogni caso, nei limiti del 10% del costo complessivo del progetto;
- le spese relative all'acquisto e il noleggio di beni e/o attrezzature saranno ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e, quindi, alla effettiva realizzazione del progetto;
- l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Ai fini delle spese ammissibili al rimborso si applica l'art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs. 117/17.

Con particolare riferimento ai costi di "personale" connesso al progetto, i costi possono essere riconosciuti solo se documentati da:

- Contratto/Ordine di servizio per l'assegnazione della risorsa umana alla specifica attività di progetto;
- Copia dei cedolini/ricevute/fatture;
- Registro presenza indicante: giorni e orari delle attività svolte (time-sheet);
- Costo orario del personale, riconducibile a CCNL o normativa di riferimento.

Le spese dovranno essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto ossia essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio della co-progettazione ad eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale, comunque successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso.
In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Non si considerano documenti probatori le autofatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
Non sono ammessi a finanziamento le spese non strettamente finalizzate e riconducibili alla realizzazione del progetto approvato.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente via Pec all'indirizzo atlocri@asmepec.it, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazione a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del 09.12.2025.

Alla domanda andranno allegati, pena l'esclusione:

1. Formulario di progetto con quadro economico (Allegato 1);
2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
    a. il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto;
    b. l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
    c. che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
    d. l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
    e. l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
3. Trattamento dei dati personali – Privacy (Allegato 2);
4. Documento d'identità del legale rappresentante del soggetto proponente e dei partner.

L'oggetto della pec, a pena di esclusione, dovrà riportare la seguente dicitura: "Bando ETS co-progettazione 2025".
In caso di partenariato, alla domanda devono essere allegate le lettere di intento dei partner di costituirsi in partenariato per la realizzazione dell'intervento oltre che la Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per come enunciata nel punto 2.
La domanda deve essere presentata unitamente a tutti i suoi allegati. Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione le domande carenti degli allegati previsti dal presente articolo e trasmesse con modalità differenti da quelle descritte o inviate oltre il termine di presentazione previsto dal Bando.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di ricezione della domanda sulla Pec dell'ATS.
Nel caso di presentazione di istanze multiple da parte del medesimo soggetto proponente, verrà ammessa l'ultima presentata in termini di data. L'ultima domanda presentata annulla e sostituisce le precedenti.
Ogni soggetto in qualità di singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato potrà presentare una e una sola proposta progettuale.
Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il richiedente il beneficio, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 oltre che a quelle di cui all'art. 75 (decadenza dai benefici) del medesimo DPR 445/2000.
Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e l'ATS dovranno avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dichiarato nella domanda, con medesimo oggetto previsto per la presentazione dell'istanza.

ART. 9 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE

Le fasi di istruttoria e valutazione dei progetti sono dunque le seguenti:

1. verifica dell'ammissibilità a cura del RUP (verifica possesso requisiti di cui all'art.8);
2. valutazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad una Commissione nominata con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGI (min-max)
A. Requisiti Soggettivi	
Numero di soggetti componenti il partenariato (1 punto per ogni partner)	0-3
Anzianità ente proponente (1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 10)	0-10
TOTALE	**13**
B. Qualità della Proposta Progettuale	
Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.	0-25
Presenza di risorse umane con competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto	0-5
Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creino nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.	0-10
Presenza di sistemi di valutazione e monitoraggio nel progetto	0-2
Ricaduta sociale dell'intervento in termini di utenza coinvolta	0-10
Enti locali coinvolti (Comuni dell'ATS)[1]	0-5
TOTALE	**57**
C. Esperienze	
Esperienza in attività coerenti con la finalità dell'avviso	20
TOTALE	**20**
D. Congruità E Sostenibilità Del Preventivo Economico Finanziario	
Grado di fattibilità del progetto (con riferimento alla corretta articolazione del rapporto tra gli obiettivi indicati e le risorse previste)	0-10
TOTALE	**10**
TOTALE GENERALE	**0-100**

La commissione procederà a predispone la graduatoria definitiva per il/i progetto/i ammissibile/i per la successiva fase di co-progettazione, in base al punteggio, individuando l'organismo o gli organismi con cui attivare la co-progettazione, tra coloro che saranno ritenuti idonei in base ai criteri di valutazione, di cui al presente articolo.
L'esito del predetto esame verrà comunicato via PEC all'indirizzo indicato dal proponente e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

[1] Per "Enti locali coinvolti (Comuni dell'ATS)" è da intendersi in quanti comuni (aree territoriali) sono realizzate le attività e non eventuali partenariati con gli Enti stessi.

ART. 10 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Con ciascuno dei soggetti proponenti le iniziative o i progetti ammessi al contributo sarà stipulata apposita convenzione.
I soggetti che hanno presentato istanza in partenariato dovranno, prima della stipula della convenzione, costituirsi in associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata.
Ove il progetto ammesso al contributo sia stato presentato in forma associata, la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa o del progetto nei confronti dell'ATS.

ART. 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere erogato in due distinte modalità:

1. a rendicontazione delle spese in numero 2 (due) tranches:
    a. la prima al 50% della spesa effettuata, rendicontata con quietanze;
    b. la seconda al 50% a saldo della spesa effettuata, rendicontata con quietanze.
2. una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'75% del contributo concesso, su presentazione della apposita idonea garanzia fideiussoria (pari all'100%) e una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del 25% del contributo concesso a seguito della chiusura delle attività progettuali e della produzione di idonea e valida rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

L'erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo della verifica amministrativo- contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti nonché al trasferimento da parte della Regione Calabria delle quote FRPS 2025 spettanti all'ATS. Nessuna richiesta potrà essere effettuata dall'ETS in assenza dei trasferimenti evidenziati.
La polizza fideiussoria, da costituire in caso di richiesta di anticipazione, deve essere obbligatoriamente rilasciata da:

- istituti bancari;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);

contenere:

- la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Locri che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a 9 mesi successivi alla data di presentazione al Comune di Locri della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione comunale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione. In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle

pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'ATS.

ART. 12 - RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, il/i soggetto/i proponente/i beneficiario/i del contributo trasmettono:

- la relazione finale:
  - sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa;
  - sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

- il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall' elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa.

ART. 13 - VARIANTI PROGETTUALI

Eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato, tra le singole macro voci di spesa che comportino uno scostamento pari o inferiori al 20% della singola macro voce di spesa, sono ammissibili e non richiedono autorizzazione, ma dovranno, in ogni caso, essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale precisandone le motivazioni.

ART. 14 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16 ("GDPR")

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Locri. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità dell'istanza presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: privacy@liquidlaw.it. Titolare del trattamento è il Comune di Locri, con sede in Viale Matteotti, 152, 89044 – Locri (RC), e-mail: atlocri@comunedilocri.it, PEC: atlocri@asmepec.it.
Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione delle attività previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.
Il Comune di Locri e i partecipanti dovranno ulteriormente specificare e regolamentare, con separato e successivo atto, i reciproci rapporti in materia di trattamento dati personali.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lauretana Scarfò, Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Locri contattabile al seguente indirizzo Pec: atlocri@asmepec.it.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Locri.

Allegati all'Avviso pubblico:

- Formulario di progetto con quadro economico (Allegato 1)
- Trattamento dei dati personali – Privacy (Allegato 2)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Lauretana Scarfò